

PROCEDURA APERTA EX D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO, VERIFICA E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI - CUP D19D17001350009 E CIG 7201164C83.

Chiarimenti

Quesito n. 1:

“Si chiede conferma che nell’offerta economica devono essere indicati anche i costi della manodopera del concorrente, ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016”.

CHIARIMENTO 1:

Si conferma che nella procedura in epigrafe trova applicazione il comma 10 dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2017, per cui, anche se non espressamente previsto negli atti di gara, l’operatore nell’offerta economica deve indicare i propri costi della manodopera ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2017.

Quesito n. 2:

“in relazione al requisito relativo alla capacità economico finanziaria, avere realizzato un fatturato globale d’impresa nell’ultimo triennio (2014/2015/2016) per servizi attinenti l’oggetto dell’appalto almeno pari ad € 1.000.000,00 IVA esclusa, ovvero un fatturato riproporzionato al più breve periodo dell’avvio dell’attività per le imprese di nuova costituzione. Considerando un’impresa costituita in data dicembre 2012 ed iscritta alla Camera di Commercio in data gennaio 2013, la quale ha iniziato l’attività per servizi attinenti l’oggetto dell’appalto in data aprile 2014, si chiede se il requisito relativo al fatturato globale dell’impresa nell’ultimo triennio (2014/2015/2016) per servizi attinenti l’oggetto dell’appalto può essere soddisfatto con il fatturato riproporzionato al minor periodo di attività della Società”

CHIARIMENTO 2:

Nel disciplinare di gara è testualmente riportato:

“un fatturato globale d’impresa nell’ultimo triennio, per servizi attinenti l’attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici presso Enti pubblici, almeno pari ad € 1.000.000,00 IVA esclusa, ovvero riproporzionato al più breve periodo dell’avvio dell’attività per le imprese di nuova costituzione.....”.

Pertanto, nell’evidenziare che la competenza della valutazione finale è propria della preposta Commissione di gara, ad ogni buon fine si osserva che dalla lettura del testo, l’importo può essere riproporzionato dalla data di costituzione dell’Impresa.

Quesito n. 3:

“in relazione a quanto richiesto dal Capitolato d’Appalto art. 20 Offerta Tecnica relativamente all’inclusione del Piano Economico Finanziario tra i documenti facenti parte dell’offerta tecnica, si chiede se tale richiesta possa considerarsi un refuso poiché l’inclusione del Piano Economico Finanziario tra i documenti relativi all’offerta tecnica si configura come la rivelazione del contenuto attinente l’offerta economica che non dovrebbe essere conosciuto fino all’apertura della relativa busta. Si fa presente (Parere n.8 del 29/07/2014 – ANAC) che nelle procedure indette per l’aggiudicazione di appalti pubblici sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara è tenuta a valutare, prima, i profili tecnici delle offerte, soggetti, come tali, a valutazioni discrezionali e, solo successivamente, i profili (quali quelli nella fattispecie contemplati del prezzo e del tempo) soggetti, come tali, ad un automatismo di valutazione”

CHIARIMENTO 3:

Quanto richiesto dal Capitolato d'Appalto art. 20 Offerta Tecnica, relativamente all'inclusione del Piano Economico Finanziario tra i documenti facenti parte dell'offerta tecnica, non è da considerarsi un refuso poiché, come si evince nel successivo art. 21 "criteri di valutazione offerta tecnica", la valutazione degli altri capitoli e paragrafi dell'offerta tecnica, avviene prevalentemente in relazione ai requisiti e certificazioni posseduti dai concorrenti.

Quesito n. 4:

"in relazione a quanto richiesto al Capitolato D'Appalto, art. 27 "clausola sociale", con la presente, al fine porre i concorrenti in condizioni paritarie di partecipazione e valutazione, con particolare riferimento alla sostenibilità del piano economico finanziario, si chiede di conoscere il numero dei dipendenti con indicazione della data di assunzione, delle condizioni di presenza di eventuali sgravi contributivi (con indicazione del periodo di sussistenza degli stessi), del contratto collettivo nazionale applicato, del livello di inquadramento, della retribuzione oraria e mensile anche su base annua, delle specifiche mansioni attribuite ad ogni soggetto"

CHIARIMENTO 4:

Così come ribadito, da ultimo, nella sentenza del Consiglio di Stato 28 agosto 2017 n. 4079, la giurisprudenza relativa agli obblighi connessi alla "clausola sociale", ha avuto modo di affermare che l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. Pertanto, si precisa che la pattuizione di che trattasi non incide sulla formulazione del piano economico finanziario di cui all'offerta.

Quesito n. 5:

"Con riferimento al bando di gara in oggetto si pone il seguente quesito in ordine all'importo della garanzia provvisoria sotto forma di cauzione ed in particolare essendo il valore globale dell'appalto pari ad euro 5.196.737,44 IVA esclusa, come specificato nel capitolato e bando di gara si chiede se sia corretto che la cauzione da prestare ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 50/2016, sia di importo pari ad euro 51.967,37 anziché 103.934,75 (pari al 2% dell'importo a base di gara)".

CHIARIMENTO 5:

L'importo corretto della cauzione ex art. 93 del D.lgs 50/2016 è pari ad **€ 103.934,75**, pari al 2% del prezzo base di € 5.196.737,44. Ovviamente tale importo corretto della cauzione deve intendersi sostituito a quello di € 51.967,3744, erroneamente indicata nel disciplinare, all'art. 4 punto 6), quale ammontare della garanzia.

Quesito n. 6:

"in relazione a quanto riportato sul Disciplinare di Gara art. 2 comma 4 "...Costituiscono atti di gara i seguenti documenti" tra i quali viene elencata la Modulistica di Gara, con la presente si chiede la pubblicazione dei Modelli F e G non riscontrati tra i documenti pubblicati da Codesta Spettabile Amministrazione"

CHIARIMENTO 6:

L'indicazione dei modelli F e G tra i documenti di gara, di cui all'art. 2 comma 4 del Disciplinare di Gara, costituisce un mero errore materiale, dovuto ad un refuso, per cui non se ne deve tener conto. Non essendo stati predisposti, i modelli F e G non sono né saranno pubblicati.

Quesito n. 7:

“In base a quanto indicato nella Disciplinare di gara all’art. 3, ‘Requisiti di partecipazione’, per quanto riguarda i requisiti previsti dalla predetta disposizione, si richiede, nel caso in cui si utilizzi la forma del raggruppamento temporaneo di imprese, se sia possibile costituire, per la partecipazione alla gara in oggetto, un raggruppamento temporaneo nell’ambito del quale la società mandataria/capogruppo detenga il 70 % dei predetti requisiti, mentre le restanti imprese detengano il 6 % dei requisiti cadauna”.

CHIARIMENTO 7:

Lo stesso art. 3 chiarisce espressamente che *“I requisiti di cui ai precedenti punto a), b – I) devono esseri posseduti e dimostrati da tutti i partecipanti anche se raggruppati o consorziati a norma di legge. Il requisito di cui ai precedenti punti b-II), c) possono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall’impresa mandataria/capogruppo”*. Pertanto la risposta al quesito è affermativa solo relativamente ai requisiti di cui ai punti b-II), c) dell’art. 3 del Disciplinare, purchè l’intero raggruppamento li possieda nell’intera misura (100%) richiesta. I restanti requisiti di cui ai punti a), b – I) devono essere posseduti in proprio da ogni singola impresa del raggruppamento.